

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON LA SOCIETÀ OMISSIS, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALITÀ 9 E NEGLI IMMOBILI, DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI AD USO SCOLASTICO, COMPRESI GLI ASILI NIDO, RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA E SOCCAVO, ANNI 2021-2023 ED ALTRESÌ EFFETTUARE LE CONSUETE VERIFICHE BIENNALI PERIODICHE DI LEGGE, ONDE GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI ESERCIZIO DEI CITATI IMPIANTI, CON ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI CHE SI DOVESSERO RENDERE NECESSARI ANCHE IN CONCOMITANZA CON LE VERIFICHE STESSE, PER ANNI 2 DECORRENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 48.796,38 IVA AL 22% INCLUSA.

TRA

Comune di Napoli rappresentato nel presente atto dal Direttore della Municipalità 9 Dott.ssa Antonietta Agliata, nata a Mugnano di Napoli il 22.05.1962, domiciliata per la carica in Piazza Giovanni XXIII n.2 a Soccavo, Napoli

E

l'Impresa....., con sede in n...., P. IVA, C. F , iscritta
alla CCIAA di al n....., di seguito anche appaltatore o esecutore o impresa in persona del Sig., nato/a a..... (.....) il .../.../..., nella sua qualità di....., munito dei necessari poteri come da.....

l'anno, il giorno [...] del mese di [...], presso i locali come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro.

Premesso che

Con determinazione n.32 del 23.09.2021 si è proceduto ad individuare, con procedura ex art. 1, comma 2, lett. a) della legge n.120 dell'11 settembre 2020 (come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), **la società OMISSIS, per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, anni 2021-2023 ed altresì per effettuare le consuete verifiche biennali periodiche di legge, onde garantire la continuità di esercizio dei citati impianti, con esecuzione degli interventi che si dovessero rendere necessari anche in concomitanza con le verifiche stesse.**

Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il servizio oggetto dell'Accordo Quadro.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

AVVERTENZE GENERALI

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

a) Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra la Stazione Appaltante e un operatore economico.

b) Contratto Applicativo è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato prestazionale e del presente A.Q. . L'obbligo si estende

automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

L'Affidatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le regole relative ai servizi da affidare durante la sua validità, la tipologia di prestazioni da effettuare contenute nell'accordo quadro e nel Capitolato, la durata dell'accordo quadro, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del capitolato, e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali.

Con la conclusione dell'accordo, l'affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Napoli nei confronti dell'affidatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo di un quantitativo minimo predefinito di interventi, e, pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appositi atti negoziali nella forma disciplinata nel seguito del presente atto.

La sottoscrizione del presente accordo quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Articolo 2 – DURATA

L'Accordo Quadro, d'ora in poi A.Q., ha la durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo offerto dall'affidatario. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale, anche se prima dei termini fissati, oppure alla suddetta scadenza pur nell'eventualità che l'importo contrattuale non venga raggiunto.

Qualora, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all'affidatario, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

L'accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo sopra indicato.

Articolo 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'ammontare complessivo degli interventi oggetto del presente A.Q., consistenti nell'**affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, anni 2021-2023 ed altresì per effettuare le consuete verifiche biennali periodiche di legge, onde garantire la continuità di esercizio dei citati impianti, con esecuzione degli interventi che si dovessero rendere necessari anche in concomitanza con le verifiche stesse** che potranno essere affidati, mediante singoli contratti attuativi, nel corso dell'intero periodo di durata del medesimo A.Q è pari ad euro 48.796,38 comprensivo di IVA al 22%.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo del servizio stimato in base alle lavorazioni che devono essere poste in esecuzione.

La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito. I singoli contratti attuativi saranno affidati con le modalità indicate nel Capitolato prestazionale e nel presente accordo.

La stazione appaltante potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Articolo 4 – CONTRATTI APPLICATIVI

E' onere dell'Affidatario stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dal presente A.Q. ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'A.Q. .

L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

I Contratti Applicativi saranno stipulati, mediante scrittura privata tra l'aggiudicatario ed il DEC individuato con il presente provvedimento nel Funzionario Responsabile ing. Pasquale Parente con l'indicazione dell'importo e della tipologia delle prestazioni richieste secondo il prezzo determinato a seguito del ribasso offerto e il capitolato prestazionale.

Articolo 5- RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente AQ, l'affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità del Responsabile dell'accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile dell'accordo rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare, con il DEC, le azioni tecniche inerenti lo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

Preliminarmente alla stipulazione del presente A.Q. l'aggiudicatario ha costituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del Dlgs 50/2016 apposita garanzia fidejussoria pari a ossia nella misura del % rispetto all'importo dell'Accordo Quadro mediante fidejussione bancaria..... o polizza assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'affidatario di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in

parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario.

A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q. .

Attesa la possibilità che, nel corso della durata del presente A.Q., non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione eseguita nell'ambito dell'A.Q. .

Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito per il presente A.Q. .

ART. 7 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Affidatario è obbligato a stipulare e a consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previste per il primo Contratto Applicativo, conseguente al presente A.Q., una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00.

ART. 8 RECESSO

L' Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente, dall'A.Q o dal singolo Contratto Applicativo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Articolo 9 – RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti applicativi, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- b) venir meno, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
- d) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- e) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, ritenendo l'Affidatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- f) mancata attivazione di un lavoro richiesto;
- g) reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente A.Q.;
- h) ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b)

Risoluzione dei Contratti Applicativi:

- i) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- j) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- k) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.108 commi 1 e 1 bis del d.lgs. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il DEC/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del DEC/RUP dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio riferita all'affidamento risolto, è posto a carico dell'affidatario l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art.11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Affidatario del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'A.Q.

L'Affidatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217

Art.12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate.

A tal fine l'Affidatario tra gli altri obblighi, è tenuto a:

- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;
- vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell'Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli

ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.

Art.13 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico dell’Affidatario.

Sono anche a carico dell’Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. .

ART.14 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:

- dal presente Accordo Quadro;
- dalle prescrizioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;
- da tutti gli allegati alla Lettera d’Invito;
- dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
- dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”);
- dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
- dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
- dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
- dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).

Art. 15- CONTROVERSIE

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205 commi 2-7 del codice.

Il Foro competente è quello di Napoli.

Per la Stazione Appaltante

.....

(documento sottoscritto digitalmente)

L'Affidatario

.....

(documento sottoscritto digitalmente)